

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 luglio 2000.**

Acierno, Albanese, Angelini, Bordon, Bova, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Lamacchia, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micciché, Micheli, Molinari, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scozzari, Servodio, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Gaetano Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acierno, Albanese, Angelini, Bordon, Bova, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micciché, Micheli, Molinari, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scozzari, Servodio, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Gaetano Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE SIMONE: « Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale » (7230);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile, in materia di equivalenza del lavoro femminile » (7231);

PISTONE ed altri: « Interventi a sostegno dell'attività del Teatro dell'Opera di Roma » (7232);

TARADASH: « Concessione di amnistia e indulto » (7233).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 18 luglio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

ZELLER ed altri: « Modifiche agli statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (7229).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 7056, d'iniziativa del deputato LUCÀ, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione dell'assegno di cura per le famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche, onco-ematologiche pediatriche o da altre patologie gravi » (7056).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SAVELLI: « Soppressione dell'istituto della provincia » (5617) *Parere delle Commissioni V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTUCCI: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali » (7057) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 4558 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995 » (approvato dal Senato) (7210) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

alla IV Commissione (Difesa):

MIGLIORI: « Disposizioni per il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all'estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missioni di pace » (6003) *Parere delle Commissioni I,*

III, V e XI (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

alla VI Commissione (Finanze):

CONTENTO: « Trasferimento al patrimonio dell'Ente "Consorzio di bonifica Cellina-Meduma" di Pordenone di aree demaniali attualmente in usufrutto dell'Ente » (7152) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

BAMPO: « Disciplina della fornitura di servizi di accesso ad INTERNET » (7132) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

DE CESARIS: « Disposizioni per il conferimento agevolato di immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici » (6870) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SELVA ed altri: « Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego » (7151) *Parere della I Commissione.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione « Festival dei due mondi di Spoleto » per gli esercizi finanziari 1997/98 e 1998/99.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 275).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici con lettera in data 30 giugno 2000, ha trasmesso la seguente documentazione:

ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, la relazione inerente lo stato di attuazione del programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri;

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, la relazione inerente lo stato di attuazione del programma di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 4 luglio 2000, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 7 giugno 2000, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dei deputati Oscar MAMMÌ e Carlo VIZZINI, nella loro qualità di ministri delle poste e telecomunicazioni *pro tempore*.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 10 luglio 2000, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale

(tribunale di Milano, n. 43/97 R.G.N.R. — n. 4678/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S numero SGD 006/2000 relativo alla fase di definizione e validazione del sistema missilistico superficiera « Memorandum Extended Air Defense System (MEADS) » — Estensione triennale (Risk Reduction Effort, RRE).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 agosto 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Tale richiesta, è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che

dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 settembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che

dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 settembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 luglio 2000, pagina 4, prima colonna, settima riga, sostituire la parola: « sociali » con: « costituzionali ». Pagina 5, prima colonna, diciottesima riga, la parola: « realizzazione » è sostituita da: « relazione ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; ZELLER ED ALTRI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; RUFFINO ED ALTRI; SCHIMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID E OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO. (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)
(168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B)

(A.C. 168 - sezione 1)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all'articolo 12, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge pro-

muove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato ar-

ticolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste,

in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Sopprimerlo.

5. 3. Carmelo Carrara.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione ».

* **5. 1.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione ».

* **5. 2.** Migliori, Armaroli, Menia, Anedda, Lembo, Nania, Fragalà.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione ».

* **5. 4.** Frattini.

(A.C. 168 - sezione 2)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Norme in materia di elezioni regionali).

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 7.

(Norme in materia di elezioni regionali).

Sopprimerlo.

7. 1. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 2.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 5.** Cangemi, Nardini.

Sopprimere il comma 2.

** **7. 3.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

** **7. 6.** Cangemi, Nardini.

Sopprimere il comma 3.

* **7. 4.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.

* **7. 7.** Cangemi, Nardini.

(A.C. 168 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

gli statuti speciali, ad eccezione di quello per la regione Sicilia, consentono di modificare con legge ordinaria l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, modificando le quote di compartecipazione ai tributi erariali e le altre disposizioni sulla finanza e sul demanio;

in particolare, le disposizioni sulla finanza delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia possono essere modificate assumendo soltanto il parere di quelle due regioni senza che questo vincoli il Governo nelle sue decisioni ulteriori;

ritenuto che:

la misura delle quote di compartecipazione ai tributi erariali e, più in generale, l'intero sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale costituiscono una delle caratteristiche fondamentali di quegli ordinamenti e che le risorse provenienti dalle compartecipazioni garantiscono la possibilità effettiva che quegli enti possano conseguire i risultati che la specialità stessa richiede;

le differenziazioni oggi esistenti tra quanto previsto dagli statuti speciali per la Sardegna ed il Friuli-Venezia Giulia e quanto già disposto nelle medesime circostanze dagli statuti delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta non corrispondono ad esigenze di diversa tutela delle proposte e richieste di quelle regioni;

tuttavia, le modificazioni dell'assetto finanziario delle regioni debbono essere assunte in un contesto unitario, che considera ciascuna regione a statuto speciale per le proprie specificità, ma in rapporto con le esigenze complessive della finanza statale e con le risorse disponibili per il sistema unitario delle autonomie;

considerato che:

appare già chiaro l'orientamento della Camera, in quanto inteso a modificare profondamente l'assetto finanziario dell'intero sistema delle autonomie e di assumere definitivamente nell'articolo 119 della Costituzione i principi del federalismo fiscale, giacché le decisioni sui rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni ed il sistema delle autonomie locali costituiscono il nucleo più determinante del federalismo stesso;

il testo della proposta di legge n. 4462 e abbinata, ora all'esame dell'Assemblea, potrà modificare perciò il ruolo e le potestà delle regioni per quanto attiene al loro specifico potere impositivo, alla ripartizione delle risorse, alla perequazione tra territori che hanno diversa capacità fiscale, all'esercizio del potere generale di coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato tramite procedure generalizzate di intesa con il complesso delle regioni e con ciascuna di esse in condizioni specifiche e, in primo luogo, con le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

in attesa che si possano modificare anche gli Statuti speciali adattandoli alla riforma dell'ordinamento finanziario dello Stato in senso federale;

impegna il Governo

a far sì che le proposte di modifica dell'ordinamento finanziario delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia siano assunte con il concorso ed il consenso degli organi politici di quelle regioni, adottando per questo le medesime modalità ed i medesimi limiti che il Governo stesso osserva per le analoghe disposizioni presenti negli statuti delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

9/168-B/1. Di Bisceglie, Boato, Jervolino Russo, Garra, Migliori, Cherchi.

La Camera,

preso atto che:

il dibattito ed i voti espressi nel corso dell'approvazione del progetto di legge in esame confermano ripetutamente che la limitazione al diritto di elettorato attivo stabilito per la provincia autonoma di Bolzano, così come attualmente lo disciplina l'articolo 25, quarto comma, dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, è sentita oggi come una anacronistica, eccessiva ed inopportuna limitazione di un diritto costituzionale dei cittadini e come legittimazione di una ingiusta ineguaglianza;

il requisito della residenza quadriennale, pur ridotto da questa proposta di legge costituzionale ad un anno per la provincia autonoma di Trento, non viene modificato per la provincia autonoma di Bolzano, in ossequio al carattere internazionale conferito al cosiddetto « Pacchetto in favore delle popolazioni altoatesine », il quale, alla misura n. 50, lo prevede nella forma in cui esso è attualmente stabilito;

nella seduta del 24 novembre 1999 il Governo ha già accolto gli ordini del giorno Cananzi n. 9/168/4 e Boato n. 9/168/5; ha accolto inoltre il dispositivo degli ordini del giorno Migliori n. 9/168/1 e Frattini-Mitolo n. 9/168/3, quest'ultimo come riformulato su indicazione del Governo medesimo ed ha accolto infine come raccomandazione l'ordine del giorno Armaroli n. 9/168/2, tutti diretti, con indicazioni sostanzialmente convergenti, ad ottenere che il requisito della residenza quadriennale per l'esercizio dell'elettorato attivo nelle elezioni del consiglio regionale, del consiglio provinciale e dei consigli comunali in provincia di Bolzano sia, almeno, ridotto ad un solo anno;

ritenuto che:

lo statuto del 1971 e il grandissimo numero di norme speciali emanate per la sua attuazione hanno dato luogo ad un articolato ed incisivo ordinamento separato che tutela efficacemente l'autonomia

della provincia e le caratteristiche delle popolazioni che vi risiedono;

tale tutela deve essere conservata e potenziata, nel quadro della trasformazione in senso federale dell'intero ordinamento;

pertanto, l'ampiezza della protezione realizzata e le condizioni di fatto in cui oggi si inseriscono i limitati casi di nuove residenze nella provincia autonoma di Bolzano testimoniano quanto la realtà attuale sia diversa da quella che nel novembre del 1969 determinò la citata misura n. 50 del « Pacchetto »;

la revisione della citata norma in vigore risulterebbe anche in armonia con la

normativa comunitaria per la libera circolazione delle persone

impegna il Governo

ad avviare, in tutte le sedi e nelle forme in cui ciò è richiesto, la procedura per la revisione della misura n. 50 del cosiddetto « Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine » al fine di modificare la richiamata norma statutaria circa il diritto elettorale attivo, rapportandola alla realtà attuale ed alle diffuse aspettative presenti in materia.

9/168-B/2. Boato, Di Bisceglie, Frattini, Olivieri, Moroni, Detomas, Schmid, Giordano, Jervolino Russo, Mitolo.

**PROPOSTA DI LEGGE: BERLUSCONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E
DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI STRATEGICI (6807)**

(A.C. 6807 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-
PONENTI**

1. Dato l'obiettivo di modernizzazione e di sviluppo del Paese, la presente legge introduce, nella forma della « legge-obiettivo », un regime giuridico speciale per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali qualificati come strategici in sede di legge finanziaria.

2. La qualifica di cui al comma 1 sostituisce ad ogni effetto tutte le concessioni, autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso, controlli e simili previsti dall'ordinamento, salvo quanto disposto dalle norme comunitarie.

3. Le infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici sono proposti al Governo dai presidenti delle regioni interessate, o dal loro coordinamento in caso di opere che interessano più regioni, sulla base di progetti industriali basati preferenzialmente sulla tecnica del *project financing* e recanti il preventivo di spesa complessiva, con evidenza specifica dell'eventuale onere finanziario a carico dell'erario.

4. I lavori di realizzazione delle opere sono assegnati mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria vigente.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di semplificazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici,

attenendosi al principio e criterio direttivo del massimo possibile snellimento e della massima possibile accelerazione delle procedure di evidenza pubblica.

6. Sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni approvano la normativa eventualmente necessaria sulla base della legislazione vigente in ciascuna regione.

(La Commissione propone la reiezione della proposta di legge).

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 2.** De Cesaris.

Sopprimerlo.

***1. 19.** Vigni, Manzato.

Sopprimerlo.

***1. 23.** La Commissione.

Sopprimerlo.

***1. 24.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 20. Vigni, Manzato.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 1.

***1. 25.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Al comma 1, sostituire la parola: strategici con le seguenti: di rilevante interesse per lo sviluppo dell'economia del Paese.

1. 10. Radice, Stradella, Leone.

Sopprimere il comma 2.

***1. 4.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 2.

***1. 26.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai progetti di cui alla presente legge si applica il paragrafo 5 dell'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE. La legge finanziaria garantisce il rispetto degli obiettivi della citata direttiva, in particolare in merito alla divulgazione delle informazioni.

1. 9. Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 21. Vigni, Manzato.

Sopprimere il comma 3.

***1. 5.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 3.

***1. 27.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Al comma 3, dopo le parole: delle regioni interessate aggiungere le seguenti: o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 11. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 3, sostituire le parole: a carico dell'erario con le seguenti: a carico dello Stato, delle singole regioni o province autonome.

1. 12. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del principio di sussidiarietà le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano le proprie proposte coordinandosi con gli enti locali attraverso le procedure di raccordo previste dai rispettivi ordinamenti e facendo salve le competenze legislative primarie stabilite dagli statuti speciali di autonomia.

1. 13. Radice, Stradella, Leone.

Sopprimere il comma 4.

***1. 6.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 4.

***1. 28.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Sopprimere i commi 5 e 6.

1. 22. Vigni, Manzato.

Sopprimere il comma 5.

***1. 7.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 5.

***1. 29.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Procacci, Saraceni.

Al comma 5, dopo le parole: ad emanare aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

1. 14. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 5, dopo la parola: normativa aggiungere la seguente: legislativa.

1. 15. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 5, sostituire le parole: al principio e al criterio direttivo del massimo possibile snellimento e della massima possibile con le seguenti: ai principi e criteri direttivi di snellimento, semplificazione e.

1. 16. Radice, Stradella, Leone.

Sopprimere il comma 6.

***1. 8.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 6.

***1. 30.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Procacci, Saraceni.

Al comma 6, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 17. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: di quanto previsto dai rispettivi statuti e.

1. 18. Radice, Stradella, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. La legge finanziaria reca, altresì, l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti industriali da ritenersi strategici per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla loro realizzazione. ».

1. 1. Possa.